

Assicurazione Rischi Tecnologici

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia

C.F. e P.IVA: 00075940254 - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

Prodotto: "DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE (INDENNITARIA)"

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto a garanzia di eventuali difetti di costruzione di un immobile e danni arrecati a terzi. Il Contraente può scegliere tra le seguenti Sezioni: Danni all'immobile; Responsabilità Civile.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Danni all'Immobile (obbligatoria)

La Società, a seguito di rovina totale o parziale dell'immobile assicurato e/o gravi difetti costruttivi dello stesso:

- ✓ si obbliga, nei confronti del Contraente, ad indennizzare in favore dell'Assicurato, i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, purché detti eventi siano derivanti da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata (ex art. 1669 c.c.).

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di cui le principali sono descritte nel DIP aggiuntivo. A titolo esemplificativo: estensione di garanzia ad ulteriori partite (es. "Involucro"; "Pavimentazioni e rivestimenti interni"; "Impermeabilizzazione delle coperture"; "Intonaci e rivestimenti esterni"); rimborso delle spese di demolizione e sgombero.

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) (acquistabile se operante la Sezione A)

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A), nonché dell'estensione "Involucro", se operante:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sezione A – Danni all'immobile

La garanzia non opera per:

- ✗ i vizi palesi o vizi occulti dell'immobile, comunque, noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
- ✗ danni cagionati da assestamento;
- ✗ danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
- ✗ danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo;
- ✗ danni indiretti o consequenziali;
- ✗ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- ✗ danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- ✗ danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzia

SOMME ASSICURATE

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.

PER I DANNI ALL'IMMOBILE, la determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Opera, escludendo il solo valore dell'area ed oneri di urbanizzazione;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b) diminuito dell'importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'Opera al momento del Sinistro (stima a). Se al momento del Sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'Opera come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'Opera, ferma restando l'integrale applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di Polizza.

Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata risulterà insufficiente in misura non superiore al 10% (dieci per cento). Qualora tale limite del 10% (dieci per cento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale

PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, Il massimale indicato nella Scheda Tecnica di Polizza rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il vigore della copertura assicurativa.

specifiche richiamate;

- ✗ danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; da fulmine, caduta di aerei;
- ✗ danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali;
- ✗ danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato.

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La garanzia non opera per:

- ✗ i soggetti non considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) in caso di condominio, l'amministratore; d) in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
- ✗ i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione Danni all'immobile;
- ✗ i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica e rese operative salvo quelli per l'estensione della garanzia Involucro, se operante;
- ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati.

Esclusioni comuni alla Sez. A – Danni all'immobile e Sez. B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La società non è obbligata per i danni verificatosi in occasione di:

- ✗ le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile;
- ✗ i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- ✗ i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- ✗ i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
- ✗ i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso;
- ✗ i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

- ! **Sezione A – Danni all'immobile; Sezione B– R.C.T.:** il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali la tipologia dell'immobile, le caratteristiche costruttive e la tipologia del terreno.



Dove vale la copertura?

Sezione A – Danni all'Immobilabile; Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi: vale sul territorio italiano. L'assicurazione è prestata per tutti i beni immobili esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro, deve essere effettuata denuncia scritta entro i termini e nelle modalità stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione alla Società, mediante lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata). Inoltre occorre fare quanto è possibile per non aggravare il danno; denunciare tempestivamente il sinistro per iscritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, - e in ogni caso entro tre giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza - mediante lettera raccomandata AR, fax, PEC, e-mail fornendo una dettagliata descrizione dei fatti occorsi, con sc, tutte le informazioni del caso, documenti e le prove necessarie e richieste che dimostrino l'evento subito, nonché conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico per la durata della polizza ed il pagamento avviene in due fasi: all'atto del perfezionamento si procede all'incasso del 20% del premio concordato, procedendo poi al saldo del restante 80% al momento dell'operatività della garanzia.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. Il contratto è stipulato a scadenza automatica. Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in Scheda Tecnica di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste.

La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.



Come posso disdire la polizza?

Avvenuto il Sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dando comunicazione al Contrante e/o all'Assicurato mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto.

Assicurazione Rischi Tecnologici

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)

VHV ///
ASSICURAZIONI

Impresa: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE (INDENNITARIA)"

Data di realizzazione del presente documento:

01/07/2024 ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Sede: Via Ippolito Caffi, 83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia - C.F. e P.IVA: 00075940254; Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Tel: (+39) 0437.938611; www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it

In base all'ultimo bilancio approvato l'ammontare del patrimonio netto di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. è pari a € 36.213.934,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a € 7.000.000,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione è pari al 312% in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 16.614.000,00 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 51.801.000,00. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 7.182.000,00.

Si rinvia per maggiori dettagli sulla condizione finanziaria dell'impresa alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito www.vhv.it.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Con riferimento alla **Sezione A – Danni all' Immobile**, ad integrazione di quanto riportato nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che l'opera sia stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva - in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- che l'opera stessa sia usata è destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella scheda tecnica di polizza
- che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti che formano parte integrante della polizza:
 1. i certificati definitivi di collaudo con esito positivo e di accettazione dell'opera sottoscritti dal committente o in alternativa il certificato di agibilità rilasciato dalla pubblica amministrazione qualora si tratti di fabbricati civili
 2. il rapporto di ispezione definitivo elaborato da un organismo di controllo tecnico di tipo A abilitato a redigere i rapporti di ispezione in corso d'opera, accreditato Accredia ai sensi delle norme europee UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (ex UNI CEI EN 4504) che opera ai sensi delle norme UNI 10721, UNI 10722 parte terza per quanto utilizzabili al fine del controllo tecnico in corso d'opera uni 11156; la pianificazione dei controlli dovrà essere congruente con la tipologia e criticità delle opere e dell'attività oggetto di verifica con una frequenza minima di intervento sul cantiere mensile per tutta la durata della costruzione.

In particolare, l'effetto della garanzia si intende anche subordinato allo svolgimento e alla conclusione positiva e senza riserve del controllo tecnico in corso d'opera, con le caratteristiche di cui al comma precedente e con i seguenti obblighi per il Contraente (pena l'inefficacia della clausola di compromesso di stipula ove prevista):

- a) prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore Tecnico nello svolgimento delle sue attività;
- b) consegnare al Controllore Tecnico ogni documento da quest'ultimo richiesto;
- c) ai rappresentanti del Controllore Tecnico libero accesso al cantiere;
- d) comunicare al Controllore Tecnico e all'impresa tutte le eventuali variazioni durante la costruzione dell'immobile a qualunque causa siano esse dovute;
- e) comunicare al Controllore Tecnico e all'impresa le date di ultimazione e di consegna dell'immobile nonché il

- valore finale dello stesso con un minimo di 15 giorni di preavviso;
 f) autorizzare il Controllore Tecnico di fornire all'impresa ogni documento e/o valutazione inerente all'attività svolta.

Qualora non sia rispettata una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono operanti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE A – DANNI ALL'IMMOBILE

Ad integrazione delle Coperture descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), è possibile, ma non obbligatorio, acquistare delle garanzie aggiuntive, se accordate dalla Società, valide soltanto se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica.

Qui di seguito si riportano alcuni esempi, non esaustivi, di possibili garanzie aggiuntive che possono essere previste

<p>Partita – Impermeabilizzazione delle coperture</p>	<p>L'assicurazione può essere estesa ai danni da difettosa impermeabilizzazione delle coperture. La somma assicurata, il limite massimo di indennizzo, lo scoperto a carico dell'Assicurato, il premio sono indicati nella scheda tecnica di polizza. Tale estensione è efficace a partire dal 2° (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'art. 4 delle condizioni Generali di assicurazione e fino al 5° (quinto) anno compreso. I termini specifici e più dettagliati vengono indicati nella Scheda Tecnica di Polizza.</p>
<p>Partita – Involucro</p>	<p>L'assicurazione può essere estesa ai danni subiti all'Involucro che si intende: a) I muri di tamponamento verticali esterni dell'Immobile; b) facciate continue o facciate ventilate definite da una struttura portante metallica ancorata alle pareti perimetrali esterne (o alla struttura portante) del fabbricato; c) sistemi di rivestimento "a cappotto" costituiti da strati di materiali lapidei, plastici o metallici, pannelli e/o laterizi termo-isolanti, di varia natura e composizione, composti anche chimici, quali malte, leganti, colle mutuamente uniti fra loro ed ancorati anche alla struttura portante del fabbricato". La copertura assicurativa viene estesa ai danni materiali e diretti all'involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione e provochino: 1) distacco totale o parziale dell'involucro; 2) fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro. Tale estensione è efficace a partire dal II (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia. I termini specifici e più dettagliati vengono indicati nella Scheda Tecnica di Polizza.</p>
<p>Partita - Intonaci e Rivestimenti Esterni</p>	<p>L'assicurazione può essere estesa ai danni subiti, premesso che per intonaci e rivestimenti esterni si intende: "gli intonaci o rivestimenti realizzati all'esterno dell'immobile con elementi in cotto, di natura ceramica, lapidea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto) applicati direttamente alle murature esterne". La copertura assicurativa viene estesa ai danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal II (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia. I termini specifici e più dettagliati vengono indicati nella Scheda Tecnica di Polizza.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste altresì le seguenti ulteriori esclusioni, riguardanti le eventuali garanzie aggiuntive:

Dalla copertura Involucro, restano comunque esclusi i danni da normale assestamento. L'Indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata nonché nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di Parti dell'immobile.

CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente Polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc.);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione D.Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, le eventuali coperture aggiuntive possono prevedere dei minimi di scoperto a carico dell'Assicurato, che vengono indicati nella Scheda Tecnica di Polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Tutti i sinistri devono essere denunciati all'Impresa per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato entro i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, mediante lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata). Inoltre, occorre fare quanto è possibile per non aggravare il danno. Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto al risarcimento.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario al quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti ovvero dalla data di consegna alla Impresa delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempre che siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.</p> <p>A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 anno dalla data del sinistro, l'impresa provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non sono previsti casi in cui il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Prodotto rivolto alle imprese a copertura di danni materiali e diretti causati all'opera assicurata e di danni arrecati a terzi, per un periodo di 10 anni successivi al completamento dell'immobile, per rovina totale dell'opera e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura e lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, purché derivanti dal difetto di costruzione.	

 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono al massimo pari al 20% (aggiornate al 01.07.2024)	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV ITALIA ASSICURAZIONI SPA - Servizio Reclami - Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
-------------------	---

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% sui premi imponibili.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.